

Alle Strutture Dirigenziali di Primo livello (STA)
per il successivo inoltro alle rispettive Strutture di
Secondo (STB) e Terzo (STC) livello

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

LL.SS.

Oggetto: Art. 48, comma 2 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018. Rendiconto della Gestione anno 2025.
Circolare sul Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi.

Ai fini della predisposizione del Rendiconto della gestione esercizio 2025, ed in attuazione del principio di competenza finanziaria di cui al Principio Generale n. 16 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (di seguito D.lgs 118/2011), come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, come ogni anno è necessario procedere alla ricognizione annuale ordinaria dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2025, finalizzata alla verifica delle ragioni del mantenimento di ciascuno di essi in bilancio.

Si tratta pertanto di verificare puntualmente la sussistenza delle ragioni alla base di ogni singolo accertamento o impegno, la quale presuppone l'esistenza della documentazione amministrativa a sostegno delle obbligazioni giuridiche attive e passive iscritte nel Conto Bilancio.

Il punto 8.10 del Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011, stabilisce che *"Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere (...) al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto (D.lgs n. 118/2011, ndr.), anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto"*.

Preliminarmente si segnala che sarà rilasciata successivamente una modifica del Cruscotto Riaccertamento finalizzata al recepimento del nuovo Ordinamento Organizzativo in base al quale da due livelli dirigenziali si è passati a tre livelli Dirigenziali.

Con tale modifica verrà introdotta una modalità di validazione intermedia da parte delle STB, le quali, preliminarmente all'adozione del decreto da parte della STA, dovranno verificare e validare le disposizioni di riaccertamento su tutti i residui che fanno capo ai propri uffici (con riferimento sia ai residui di diretta responsabilità che ai residui nella responsabilità delle STC incardinate nella propria struttura). Sarà poi cura della scrivente Direzione comunicare l'avvenuto rilascio e le modalità di funzionamento della nuova funzionalità.

Si segnala altresì, che, sulla scorta dell'esperienza del Riaccertamento dello scorso anno, nel Cruscotto saranno visibili separatamente le somme bloccate per liquidazioni sospese e per ODA non pagati al termine dell'esercizio.

Ciò al fine di consentire una più puntuale comprensione delle dinamiche finanziarie dei residui di propria responsabilità.

SOMMARIO

1	IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: INQUADRAMENTO	2
2	I RESIDUI PROVENIENTI DALLA COMPETENZA E L'UTILIZZO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	4
2.1	I Residui attivi	4
2.2	I Residui passivi	4
3	I RESIDUI PROVENIENTI DAI RESIDUI	5
4	LA RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI.	6
4.1	Fattispecie di residui particolari	6
4.2	I Limiti alla Riclassificazione	8
4.3	Modalità amministrative e contabili di applicazione del Principio di Riclassificazione	9
5	I TRASFERIMENTI A RENDICONTAZIONE	10
5.1	Le Risorse del PNRR	10
6	I SERVIZI PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	12
7	LE INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.	12
7.1	La Circolarizzazione dei Residui nei confronti degli Enti Locali.	12
7.2	I Crediti nei confronti dello Stato.	13
8	I RESIDUI CHE NON RIPORTANO IL DEBITORE (ATTIVI) O IL BENEFICIARIO (PASSIVI)	15
9	LA VERIFICA DEI RAPPORTI DI CREDITO E DI DEBITO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	16
10	IL CRUSCOTTO RIACCERTAMENTO	16

1 IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: INQUADRAMENTO

Preliminarmente si forniscono le fonti normative, nazionali e regionali, relative alla fase del Riaccertamento Ordinario dei residui attivi e passivi.

L'art. 3, comma 4, del D.lgs n. 118/2011 stabilisce che;

“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 (tra cui le regioni a Statuto Ordinario – ndr) provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II (...). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. (...). Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

Il Regolamento di Contabilità della Regione Campania, n. 5 del 7 giugno 2018 (di seguito, Regolamento di Contabilità), **all'art. 48** stabilisce:

“Art. 48 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi

1. La struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie in sede di predisposizione dello schema di Rendiconto della Gestione, ed ai fini della piena attuazione del principio di competenza finanziaria potenziato, avvia il procedimento per la revisione dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 63, comma 8, del d.lgs. n. 118/2011.
2. La medesima struttura amministrativa regionale procede alla definizione di apposita nota circolare, cui sono allegati, per ciascuna struttura amministrativa regionale, l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio oggetto di rendicontazione, distinti per residui provenienti dalla gestione residuale e residui provenienti dalla competenza, nonché i prospetti da utilizzare ai fini della determinazione dei residui provenienti dalla competenza, che, in tutto o in parte, vengono cancellati per la reimputazione agli esercizi successivi e confluiscono nel fondo pluriennale vincolato.
3. Con decreto del dirigente apicale di ciascuna struttura amministrativa è effettuata la ricognizione degli esiti della revisione dei residui attivi e passivi.
4. Nella nota di cui al comma 2 è individuato il congruo termine entro il quale le strutture amministrative regionali devono trasmettere alla struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie i decreti dirigenziali di cui al comma 3; la mancata trasmissione nei termini indicati nella nota circolare, o la trasmissione di dati parziali, rappresenta elemento di valutazione negativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi del responsabile apicale della struttura amministrativa regionale.
5. La struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie, dopo aver effettuato la registrazione di tutte le rettifiche indicate nei decreti dirigenziali di cui al comma 3, predispone la deliberazione di Giunta regionale di approvazione degli esiti del riaccertamento, il cui schema va inviato prima dell'approvazione al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del preventivo parere da rilasciare entro i successivi 15 giorni.
6. Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, la struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie può predisporre una deliberazione di Giunta regionale che procede ad un riaccertamento parziale dei residui previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti; in tal caso, la successiva deliberazione di Giunta regionale di approvazione degli esiti della ricognizione ordinaria dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”.

Le regole di dettaglio per le varie fattispecie di entrata e spesa sono contenute nel **“Principio applicato alla contabilità finanziaria”** di cui all'Allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011.

Nella sostanza, in sede di Riaccertamento Ordinario ciascuna struttura regionale, in base alla rispettiva responsabilità gestionale dovrà necessariamente procedere alla verifica per ogni singolo residuo (la ricognizione deve obbligatoriamente riguardare tutti i residui di rispettiva competenza):

- a. della fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- b. dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- c. del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Obiettivo della ricognizione annuale, pertanto, è l'individuazione formale:

1. dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
2. dei debiti insussistenti o prescritti;
3. dei debiti imputati all'esercizio di rendiconto per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
4. dei debiti imputati all'esercizio di rendiconto che risultano non di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile mediante lo strumento del Fondo Pluriennale vincolato.

Nei paragrafi successivi si forniranno alcune indicazioni relative a fattispecie specifiche di residui oggetto di verifica da parte delle strutture regionali.

A tal proposito si ritiene utile evidenziare che la verifica non può prescindere dalle regole di contabilizzazione delle singole fattispecie per come esplicitate nel Principio Applicato alla Contabilità Finanziaria, Allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011, al quale si rimanda integralmente.

2 **I RESIDUI PROVENIENTI DALLA COMPETENZA E L'UTILIZZO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

2.1 **I Residui attivi**

I **residui attivi di nuova formazione** (cioè, quelli provenienti dalla gestione di competenza 2025) possono essere oggetto delle rettifiche conseguenti all'individuazione formale degli elementi di cui al n. 1 del precedente paragrafo 1.

E' opportuno sottolineare che la verifica da effettuare in sede di riaccertamento ordinario, ai fini dell'individuazione formale degli elementi in precedenza richiamati, riguarda anche la corretta applicazione delle regole di accertamento delle entrate per singole fattispecie (ad es. accertamento per cassa o per competenza) come esplicitate nel citato Allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011.

Per quanto attiene ai residui attivi di nuova formazione relativi ad **entrate a destinazione vincolata** (non quelle a rendicontazione), laddove si evidenziasse un'errata classificazione o un'errata imputazione all'annualità di bilancio, è possibile procedere alla correzione mediante l'applicazione del **principio della riprogrammazione**.

In altre parole, tali residui dovranno essere oggetto di cancellazione, in uno ad i correlati residui passivi e per i medesimi importi, e **riprogrammati** agli esercizi successivi inseriti nel Bilancio di Previsione 2026-2028, garantendo in tal modo la regolare copertura delle obbligazioni passive giuridicamente perfezionate alla data del 31.12.2025.

2.2 **I Residui passivi**

Per quanto attiene ai **residui passivi di nuova formazione** (cioè, quelli provenienti dalla gestione di competenza 2025) possono essere, invece, oggetto di **tutte le rettifiche di cui ai punti 2, 3 e 4 del precedente paragrafo 1**, tra le quali anche quelle necessarie alla corretta imputazione per errata classificazione o per errata imputazione all'annualità di bilancio.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai punti 3 e 4, il meccanismo è quello già noto della cancellazione per reimputazione utilizzando lo strumento del **Fondo Pluriennale Vincolato**.

L'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato presenta tuttavia i seguenti limiti:

- A) **per le spese finanziate da entrate a destinazione vincolata**, può essere costituito nei limiti della parte di entrata integralmente incassata nell'esercizio;
- B) **non è possibile effettuare modifiche sugli elementi fondamentali dell'impegno**, quale l'oggetto dell'attività, il beneficiario, il CIG ed il CUP (l'impegno, e, dunque, l'obbligazione giuridica, deve rimanere la stessa);
- C) In caso di Reimputazione al Fondo Pluriennale Vincolato **per errata classificazione non è possibile modificare titolo missione e programma**. È possibile modificare fino al II livello (macroaggregato). In sede di Riaccertamento, laddove emerga la necessità di modificare la classificazione, è necessario indicare il V livello che deve essere coerente con il IV livello del capitolo di imputazione, che potrà essere il capitolo originario o un capitolo di nuova istituzione. In ogni caso deve essere adeguatamente dimostrata l'errata classificazione dell'impegno originario rispetto alla natura effettiva della spesa.
- D) In caso di **residui sul macroaggregato 202 (Cespiti Patrimoniali)**, se gli impegni sono stati già oggetto di pagamento nell'esercizio, e dunque è stato già alimentato un cespite patrimoniale, il cambio di classificazione, adeguatamente motivato e concordato con la Direzione Generale per le Risorse Strumentali, richiede l'adozione preliminare di uno specifico decreto mediante il quale si girocontano le spese già sostenute sul nuovo cespite

iscritto nella classe cespitate legata al V livello di destinazione.

Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio 2026 di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima dell'approvazione definitiva degli esiti del riaccertamento ordinario da parte della Giunta regionale, è possibile, con Deliberazione di Giunta Regionale, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'12, comma 2, lett. c) del Regolamento di Contabilità, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della Giunta di approvazione definitiva degli esiti del riaccertamento ordinario prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali

Con la presente circolare, pertanto, si invitano le strutture in indirizzo ad utilizzare lo strumento del Fondo Pluriennale Vincolato in modo più consapevole e conforme al dettato dell'art. 3, comma 4, del D.lgs n. 118/2011, assicurando una corretta applicazione del principio di competenza finanziaria c.d. "rafforzato" di cui al già richiamato Principio Generale n. 16 dell'Allegato 1 al D.lgs n. 118/2011.

A tal fine, occorre porre particolare attenzione agli **impegni riferibili ad acquisti di beni e servizi**, atteso che i controlli implementati sul RUF effettuano un controllo di compatibilità tra l'impegno di imputazione e la scadenza della fattura in liquidazione

Appare di particolare importanza segnalare che, **ciascuna Struttura dirigenziale titolare di capitoli di entrata e/o spesa è tenuta a verificare la completezza dei dati presenti sul Cruscotto riaccertamento, con riferimento, in particolare, ai provvedimenti di impegno e di accertamento adottati al termine dell'esercizio 2025 (ad esclusione di quelli restituiti e non riproposti e/o corretti) la cui registrazione può avvenire all'inizio di gennaio 2026.**

Come è noto, l'enorme mole di decreti di liquidazione e di impegno e di accertamento e riscossione che pervengono entro il termine dell'esercizio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa (202.04.00) comportano, inevitabilmente, che alcuni possano essere registrati, con imputazione al 31.12, oltre il termine dell'esercizio stesso.

3 I RESIDUI PROVENIENTI DAI RESIDUI

I **residui attivi e passivi provenienti da gestione residuale** (cioè, i residui relativi alle annualità 2024 e precedenti), possono essere oggetto esclusivamente delle rettifiche conseguenti all'individuazione formale degli elementi di cui ai **n. 1 e 2** del Paragrafo 1, e cioè cancellazione totale o parziale per inesigibilità, errato accertamento del credito, insussistenza o prescrizione.

Le Strutture Dirigenziali titolari di capitoli di entrata e/o spesa (siano esse STC, STB o STA) dovranno verificare puntualmente il permanere della sussistenza dei titoli per la conservazione in bilancio dei residui attivi, soprattutto con riferimento a quelli risalenti nel tempo, assicurandosi che siano state attivate tutte le dovute azioni di interruzione dei termini di prescrizione.

Non è ammessa la conferma generica dei residui attivi da residui particolarmente vetusti. La motivazione della conferma deve dimostrare la sussistenza dell'obbligazione giuridica, riportando gli estremi degli atti interruttivi della prescrizione e gli elementi ostativi all'incasso.

Anche per alcune casistiche di residui passivi non è consentita la conservazione nel Conto del Bilancio senza una specifica motivazione che dimostri la sussistenza del debito ed i motivi ostativi al pagamento.

Si fa riferimento, ad esempio e non in via esaustiva, a **residui ultrannuali relativi ad alcune spese correnti, quali debiti fuori bilancio** (spese relative al pagamento del debito principale e le relative spese connesse) e **spese del personale, quali missioni, incentivi e oneri, che dovranno essere cancellati in assenza di legittime circostanze che**

ne giustificano il ritardo nel pagamento. Nel caso in cui vengano genericamente confermati dalle strutture titolari dei capitoli, ossia non vengano dettagliatamente riportati i motivi che ne ritardano il pagamento, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, ove ne ricorrano i presupposti, potrà valutare la cancellazione d'ufficio di tali residui.

In merito ai residui provenienti dai residui, ciascuna Struttura Dirigenziale titolare di capitoli di entrata e/o spesa è tenuta in ogni caso a verificare la completezza dei dati, con riferimento ai provvedimenti di liquidazione e di riscossione approvati entro i termini di ciascun esercizio dei residui di rispettiva competenza (ad esclusione di quelli all'epoca restituiti e non riproposti e/o corretti).

4 LA RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI.

Oggetto della verifica dei residui in sede di Riaccertamento Ordinario è anche la corretta classificazione degli accertamenti e degli impegni iscritti nel Conto del Bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi prevista dal punto 9.1 del Principio applicato alla Contabilità Finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 è finalizzata a verificare, tra gli altri, la corretta classificazione degli accertamenti e degli impegni iscritti nel Conto del Bilancio

Qualora dalla ricognizione risulti che, a seguito di errori, un'entrata o una spesa sia stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una sua riclassificazione.

L'errata classificazione può riguardare i residui attivi e passivi, provenienti dai residui, o anche dalla competenza.

Come già visto, **per i soli residui provenienti dalla competenza** lo strumento ordinario per la rettifica della classificazione è la **reimputazione a Fondo Pluriennale Vincolato** su un capitolo con codifica coerente con la natura della entrata o della spesa, o con la tipologia di beneficiario.

In tutti gli altri casi (residui provenienti dalla gestione residuale o, per particolari fattispecie che sono affrontate nel paragrafo successivo, anche per i residui provenienti dalla competenza), non è possibile utilizzare lo strumento del Fondo Pluriennale Vincolato, per cui la rettifica della classificazione viene effettuata secondo le **modalità di cui al punto 9.1 del principio applicato alla Contabilità Finanziaria**, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, che afferma che in tali casi è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione, purché non vengano modificati:

- Anno di imputazione
- Titolo

Il citato Principio, in realtà, contempla anche la possibilità di modificare il Titolo, adottando tuttavia, in tal caso, le medesime modalità previste per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del Dlgs n. 118/2011.

L'obbligo, per tali residui, di procedere con la riclassificazione prevista dal **punto 9.1** del Principio applicato alla Contabilità Finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, sorge, in via di principio, quando vi è incoerenza tra il corretto V livello del Piano dei Conti Finanziario ed il IV livello di classificazione del capitolo di originaria imputazione (ad eccezione dei residui su macroaggregato 202, dei quali si tratterà successivamente).

Per rettificare il solo V livello dei residui (ad esclusione, come detto, dei residui su macroaggregato 202) è possibile procedere, nel corso della gestione, con le ordinarie modalità disponibili sul sistema SIC SAP in fase di liquidazione.

Con la riclassificazione è possibile modificare la classificazione dell'impegno di spesa residuo fino al **macroaggregato (II livello della transazione elementare), secondo le modalità che sono descritte nei paragrafi che seguono.**

4.1 Fattispecie di residui particolari

Di seguito si rappresentano alcune fattispecie di residui per le quali la riclassificazione presenta alcune peculiarità.

a) Residui attivi e passivi afferenti alle voci inserite nel Perimetro Sanitario di cui all'art. 20 del D.lgs n. 118/2011

Dal punto di vista contabile, il perimetro sanitario si caratterizza per una disciplina derogatoria rispetto al resto della disciplina armonizzata prevista dal D.lgs n. 118/2011.

Si applica, infatti, per le entrate e le spese rientranti nel perimetro sanitario di cui all'art. 20 del D.lgs 118/2011 la disciplina prevista dal Titolo 2 del medesimo D.lgs 118/2011.

In primo luogo, tali tipologie di entrate e spese sono escluse dal riaccertamento straordinario e dal riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 7, del D.lgs 118/2011.

In coerenza con l'esclusione sopra evidenziata, alle entrate e spese del perimetro sanitario non si applica il principio di competenza finanziaria c. d. *"potenziata"* di cui al Principio Generale n. 16 dell'Allegato 1 al D.lgs n. 118/2011, bensì il criterio previsto dall'art. 20, comma 2, del D.lgs 118/2011 basato sulla contestualità automatica di accertamento ed impegno.

Infatti, l'art. 20, comma 2. Del D.lgs n. 118/2011, prevede che:

"2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente".

Come afferma la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, con la Deliberazione n. 110/2018, relativa al Giudizio di Parificazione dei Rendiconti per gli esercizi 2015 e 2016, nell'allegato A, paragrafo 9. - Il perimetro sanitario nel bilancio regionale, *"il perfezionamento del titolo di entrata, a prescindere dall'esigibilità, è titolo per l'accertamento e, parallelamente, con un automatismo con funzione di vincolo ad una destinazione finale (il finanziamento della gestione sanitaria), per l'impegno (c.d. "impegno improprio a pareggio di destinazione")"*.

In altre parole, se dal lato dell'entrata si procede all'automatico accertamento delle entrate ad approvazione dei piani di riparto del FSN (indipendentemente dall'esigibilità), dal lato della spesa si procede (a pareggio) ad assumere impegni di spesa in deroga agli elementi minimi previsti dall'art. 56, comma 2, del D.lgs n. 118/2011, che stabilisce che *"L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza"*.

Nel caso delle spese rientranti nel perimetro sanitario, infatti, non si è in presenza di una *"obbligazione giuridicamente perfezionata"*, mancando in molti casi, oltre all'individuazione della data di scadenza, anche la determinazione dell'effettivo soggetto creditore.

Il sistema contabile del Titolo 2 del D.lgs n. 118/2011, afferma la Corte nella citata deliberazione 110/2018, ed in particolare il sistema dell'impegno improprio a pareggio di destinazione, *"evita che la spesa sanitaria cada nelle forche caudine dei limiti di applicazione delle economie vincolate, in caso di incapienza del risultato di amministrazione (...). Una volta che una spesa è impegnata, il finanziamento, in termini di saldo, risulta stabilmente coperto, a prescindere dalle vicende del disavanzo, cui la stessa spesa concorre e che andrà recuperato a norma di legge"*.

Continua la Corte affermando che l'unica ragione che consente la cancellazione di residui tecnici in spesa è la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica degli adempimenti regionali da parte dei Tavoli di Monitoraggio.

In altre parole, nell'ambito delle entrate e spese afferenti al perimetro sanitario, la cancellazione di un residuo attivo è l'unico fenomeno contabile che consente la cancellazione di un residuo passivo tecnico.

Nella Deliberazione n. 108/2022/PARI, relativa al Giudizio di Parificazione del rendiconto della Regione

Campania per l'esercizio finanziario 2021, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Campania, ha oltretutto affrontato la legittimità dell'esistenza nel perimetro sanitario di spese finanziate da Fondo Pluriennale Vincolato e da quote di avanzo vincolato.

La Corte, ricollegandosi a quanto affermato nella citata Deliberazione n. 110/2018 e che precedentemente è stato richiamato, **esclude integralmente, per le entrate e spese rientranti nel perimetro sanitario, la possibilità di utilizzare lo strumento del Fondo Pluriennale Vincolato o il generarsi di una quota vincolata** (per effetto della mancata assunzione di un impegno tecnico a pareggio di destinazione o per effetto della cancellazione di un residuo tecnico).

Nella medesima deliberazione la Corte stabilisce che **l'unica possibilità per "correggere" qualsiasi difetto di imputazione al Fondo Sanitario Regionale è, appunto, la riclassificazione di un residuo tecnico a pareggio di destinazione secondo le modalità del punto 9.1 del Principio applicato alla Contabilità Finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011.**

b) Impegni sul macroaggregato 202 (Cespiti Patrimoniali).

Sul macroaggregato 202 confluiscono tutte le movimentazioni che intercettano i cespiti patrimoniali, cioè quelli iscritti alla lettera B dello Stato Patrimoniale – Parte Attiva.

In base al Piano dei Conti Integrato di cui all'allegato 6 al D.lgs n. 118/2011, secondo l'operatività fissata dalla Matrice di Correlazione Ministeriale (documenti scaricabili liberamente dal sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato) a ciascun V livello del Piano Finanziario corrisponde una diversa tipologia di Cespiti Patrimoniale.

Per tale ragione, richiamando integralmente la nota circolare di questa Direzione prot. 89927 del 20.02.2023, con la quale è stato dato avvio al Modulo Cespiti nel Sistema di Contabilità SAP S/4 HANA, ad una modifica del V livello corrisponde una diversa contabilizzazione in Stato Patrimoniale.

Per i **residui provenienti dalla competenza** è possibile riclassificare il residuo mediante lo strumento del Fondo Pluriennale vincolato, fermo restando che per le movimentazioni già contabilizzate (liquidazioni) nell'esercizio 2025 non potrà essere utilizzato il medesimo cespiti, e, dunque, ciascuna struttura responsabile della spesa, sarà tenuta, in sede di scritture di assestamento del Rendiconto 2025, ad adottare specifico decreto per la girocontazione di tali movimentazioni sul Cespiti e sul conto di Contabilità Economico Patrimoniale corretto.

Per i **residui provenienti dai residui** è necessario procedere ad una dettagliata analisi ed a proporre, conseguentemente, tutte le riclassificazioni necessarie per la corretta contabilizzazione del cespiti pena l'impossibilità di procedere ad alcuna liquidazione nel corso della gestione.

4.2 I Limiti alla Riclassificazione

La riclassificazione dei residui presenta una serie di limiti che di seguito si riepilogano.

a) la riclassificazione non può modificare il Titolo, sia per l'entrata che per la spesa.

Il Titolo, espressione della destinazione delle risorse, sia per l'entrata che per la spesa, se modificato, andrebbe ad alterare, a rendiconto chiuso, gli equilibri di bilancio dell'esercizio nel quale è stata originariamente assunta l'obbligazione).

Il principio consente, «*extrema ratio*», la modifica del titolo, adottando la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio (compresa ovviamente l'individuazione della copertura finanziaria nell'esercizio di riclassifica).

b) non è possibile procedere alla riclassificazione in caso di modifica della Missione e/o del Programma (per la spesa).

Il Programma, espressione dell'unità di voto del Bilancio di Previsione dell'esercizio, parte Spesa, e la Missione, espressione delle finalità generali perseguite attraverso la spesa, se modificati, rappresenterebbero una variazione oltre i termini legali, della parte Spesa, del bilancio stesso nell'esercizio di originaria imputazione dell'obbligazione.

- c) **non è possibile, in sede di riclassificazione, modificare l'originaria correlazione con un'entrata**, cioè l'area funzionale iscritta in contabilità finanziaria.
In caso di capitolo esistente, coerente con il residuo da riclassificare ma inserito in altra area funzionale (diversa da COMP_LIBERA), è necessario richiedere la creazione della correlazione con l'area funzionale del capitolo di origine, fatte salve le ulteriori corrispondenze da verificare puntualmente.
- d) **la riclassificazione di un impegno di spesa non può modificare l'oggetto dell'obbligazione, la scadenza, il beneficiario, l'importo, il CIG e il CUP.**
- e) **Non è possibile riclassificare un residuo che riporta un beneficiario generico**
Il residuo da riclassificare deve avere sempre un beneficiario specifico (fatta eccezione per i residui ricadenti nel Perimetro Sanità o afferenti a gare in corso, per i quali è possibile procedere anche in presenza di beneficiario generico, se non ancora individuato il beneficiario finale).
Ciò significa che in presenza di beneficiario generico occorre adottare preliminarmente un decreto di rimodulazione che individui il beneficiario specifico.
- f) **la riclassificazione non può essere richiesta in caso di "Risorse vincolate non rimosse".**
In questi casi si procede in applicazione del principio della riprogrammazione. In altre parole, la STA competente, previa la cancellazione degli impegni e degli accertamenti a copertura, dovrà procedere a richiedere al Settore 202.01.00 l'acquisizione al bilancio di entrata e spesa, iscrivendo quest'ultima su un capitolo di spesa con codifica coerente, e, successivamente, adottare i decreti di accertamento e impegno.
- g) **Non è possibile procedere alla riclassificazione nel caso in cui è possibile utilizzare il Fondo Pluriennale Vincolato.**
In altre parole, come già evidenziato, laddove l'errata classificazione riguarda esclusivamente il V livello di residui passivi provenienti dalla competenza, è possibile procedere all'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato, salvo i casi in cui tale strumento, per ragioni che vanno di volta in volta valutate, non possa essere utilizzato (ad es. i residui passivi sul macroaggregato 202 e i residui inseriti nel Perimetro Sanitario ex art. 20 del D.lgs n. 118/2011).

4.3 Modalità amministrative e contabili di applicazione del Principio di Riclassificazione

Laddove emerga la necessità di procedere alla riclassificazione di un residuo, secondo i principi ed i limiti sopra descritti, le STA debbono predisporre **una richiesta di riclassificazione**.

La richiesta di riclassificazione, da avviare alla mail rendiconto.indebitamento@regione.campania.it, deve contenere apposito file excel contenente l'elenco dei residui da riclassificare con l'indicazione del capitolo di destinazione ed il Piano dei Conti di destinazione sempre declinato al V livello finanziario della transazione elementare.

Nel caso in cui non esiste capitolo con codifica coerente, va richiesta l'istituzione di un nuovo capitolo, deve essere indicata la classificazione di IV livello finanziario coerente con la natura dell'entrata e/o della spesa da riclassificare.

Ciascuna richiesta viene analiticamente esaminata dall'**UOS 202.02.01 Predisposizione del Rendiconto generale. Contabilità economico-patrimoniale. Gestione dell'indebitamento. Reportistica finanziaria**, ai fini dell'ammissibilità, verificando il rispetto dei limiti precedentemente descritti, con particolare riferimento alle correlazioni in caso di risorse vincolate. Conclusa l'istruttoria, l'**UOS 202.02.01** predispone la Deliberazione di Giunta.

Ciascuna riclassificazione, che modifica la struttura dei residui al 1° gennaio dell'esercizio nel quale viene autorizzata, rispetto alla struttura dei residui al 31.12 dell'esercizio precedente, senza modificare il totale dei residui, è approvata, infatti, con Deliberazione di Giunta Regionale da recepire nella Deliberazione finale di Riaccertamento Ordinario del rendiconto dell'esercizio nel quale è adottata la riclassificazione stessa.

Pertanto, le Riclassificazioni approvate nel corso dell'esercizio 2026 sui residui al 31.12.2025 confluiranno nelle

scritture del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2026.

Nel Rendiconto dell'esercizio nel quale sono effettuate le riclassificazioni viene, poi, predisposto uno specifico allegato contenente la matrice di correlazione tra i residui originali, esistenti al 31.12 dell'esercizio precedente ed i residui riclassificati esistenti al 1° gennaio dell'esercizio nel quale è adottata la riclassificazione, di cui è data specifica evidenza nella Relazione sulla Gestione.

Nel dettaglio, con la riclassificazione viene generato un nuovo impegno che avrà la stessa numerazione dell'originale con l'aggiunta di un digit numerico alla quinta cifra e conserverà il medesimo documento al quale era agganciato l'impegno originale.

Ad esempio, per l'impegno 314000XXXX verrà creato un nuovo impegno 314010XXXX agganciato all'originario decreto d'impegno. Interrogando il decreto da scrivania virtuale saranno visibili sia l'impegno originario (oramai ridotto o azzerato) ed il nuovo impegno con la nuova classificazione.

5 I TRASFERIMENTI A RENDICONTAZIONE

In merito ai **trasferimenti a rendicontazione**, per i quali accertamenti e impegni sono imputati allo stesso esercizio, richiamato quanto previsto al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, si precisa che, ove ricorrano i presupposti di imputazione della spesa ad annualità successive secondo il cronoprogramma degli interventi finanziati, **non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate**, bensì si provvede alla contestuale reimputazione dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.

Lo strumento è quello ben noto della riprogrammazione con la quale vengono modificati i cronoprogrammi relativi. In caso di titolarità del capitolo di entrata in capo ad altra STA (ad es. ADG FESR), alla stessa vanno comunicati gli importi disimpegnati al fine di consentirne la corrispondente riduzione degli accertamenti.

Successivamente, in base alla programmazione della spesa secondo il nuovo cronoprogramma la STA titolare della spesa, congiuntamente alla STA titolare dell'entrata, predisporrà, nei limiti di disponibilità della dotazione del programma, la proposta di variazione con richiesta di acquisizione in bilancio delle somme necessarie.

5.1 **Le Risorse del PNRR**

Le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR prevedono un rigoroso regime di contabilizzazione dei flussi connessi agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ci si riferisce all'obbligo della tracciabilità e della perimetrazione delle operazioni concernenti l'utilizzo delle risorse PNRR ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, anche con riferimento ai c.d. *"progetti in essere"*, ossia ai progetti inseriti in un momento successivo tra le Misure del PNRR e, quindi, rifinanziati a valere su risorse PNRR.

Ai fini della **tracciabilità delle operazioni**, l'elemento determinante è il Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica univocamente un progetto d'investimento pubblico.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021, gli atti delle Amministrazioni titolari anche di natura regolamentare che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano la realizzazione di investimenti, devono contenere per ciascun progetto del PNRR, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020. Per quanto riguarda i soggetti attuatori, inoltre, il CUP va obbligatoriamente riportato in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento.

Il CUP viene quindi riportato all'interno dei sistemi di monitoraggio e gestionali ed associato alle altre informazioni di dettaglio del progetto per fornire una vista completa (attuativa) di tutta la progettualità.

La tracciabilità delle operazioni è normativa specifica per i pagamenti riguardanti i progetti ricadenti nel PNRR ed è

diversa dalla normativa generale sulla **tracciabilità dei pagamenti**. Pertanto, per tali provvedimenti, l'indicazione del CUP (e nei casi previsti del CIG) va inserita obbligatoriamente nell'allegato contabile, e ciò per garantire il riporto dello stesso anche negli ordinativi di pagamento. Ne deriva che in tutti gli altri casi l'indicazione del CUP (e nei casi previsti del CIG) va riportata nell'allegato contabile soltanto se devono essere rispettate le norme sulla tracciabilità dei pagamenti. In ogni altro caso è sufficiente la sola indicazione nel testo del decreto. In entrambi i casi l'assenza di tali dati nell'allegato contabile comporta la mancata indicazione degli stessi nell'ordinativo di pagamento.

Ai fini della **Perimetrazione**, le risorse iscritte devono essere chiaramente "individuabili" nel documento contabile e finalizzate esclusivamente agli scopi concordati in sede europea.

A tal fine tutti i capitoli di entrata e spesa sono direttamente individuabili dalla descrizione che riporta se trattasi risorse PNRR o PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari) e l'indicazione della Missione del PNRR e dell'Investimento.

In ordine alle **Modalità di Contabilizzazione**, si specifica che le risorse PNRR sono risorse a destinazione vincolata. Infatti, il "*Manuale delle Procedure Finanziarie degli interventi PNRR*" allegato alla Circolare n. 29 del 26.07.2022 del MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al punto 10, chiarisce che si applicano le regole contabili del titolo I del D.lgs n. 118/2011 e, conseguentemente, le regole ed i principi contabili stabiliti dal principio contabile applicato alla Contabilità Finanziaria, All. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, con particolare riferimento alla gestione delle entrate e spese a destinazione vincolata che si sviluppano attraverso il cronoprogramma nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata.

Le anticipazioni seguono, pertanto, le regole contabili del D.lgs n. 118/2011, e devono essere accertate ed incassate nell'esercizio nel quale avviene materialmente il trasferimento. La parte spesa correlata deve essere assunta nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata, e dunque registrata nel momento in cui sorge l'obbligazione con imputazione all'esercizio nel quale arriva a scadenza. Nel caso delle anticipazioni, per le spese che non arrivano a scadenza nell'esercizio è possibile utilizzare il Fondo Pluriennale Vincolato nel rispetto del cronoprogramma.

Sul punto si richiama anche l'art. 15, comma 3, del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. Il citato comma, in particolare, onde non ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, prevede una deroga per gli enti in disavanzo, stabilendo che "*Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*".

Particolari regole sono previste per le risorse della M6-Salute. A tal fine si richiama la Nota 1582-01.08.2022-UMPNRR-UMPNRR-P del Ministero della Salute in merito alle risorse di cui alla M6-Salute, la quale, al punto 3, richiamando le regole generali di contabilizzazione di cui al Manuale delle Procedure, stabilisce che "*In coerenza con l'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di garantire un'esatta e separata imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, i Soggetti Attuatori istituiscono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale, in aderenza con quanto disposto dal Decreto 11 ottobre 2021 emanato dal MEF*".

Conseguentemente, tutti i capitoli di entrata e spesa sono inseriti nel Perimetro Sanitario ex art. 20 del D.lgs n. 118/2011 e si applicano, oltre alle norme contabili di gestione del cronoprogramma stabilite dal medesimo D.lgs, le norme specifiche previste per le entrate e spese afferenti al Perimetro Sanitario.

Dunque, entrate e spese vanno ripartite nelle annualità del bilancio secondo lo sviluppo del cronoprogramma, attuando laddove necessario le necessarie riprogrammazioni, tuttavia, nel caso delle anticipazioni non sarà

possibile applicare il principio di competenza finanziaria potenziata né utilizzare il Fondo Pluriennale Vincolato, procedendo, se del caso, all'assunzione entro il termine dell'esercizio del cd. "impegno tecnico".

Tanto premesso, si invitano le strutture Dirigenziali responsabili dell'attuazione di Interventi finanziati dal PNRR o dal PNC alla verifica dei residui al 31.12.2025 nel rispetto delle modalità di contabilizzazione sopra descritte, e assicurando il rispetto delle particolari regole previste per la M6-Salute.

A tal fine appare di particolare importanza verificare la sussistenza nei residui, attivi e passivi, degli elementi previsti dalla normativa ai fini della tracciabilità dei flussi, come descritto all'inizio del paragrafo.

6 I SERVIZI PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Per quanto attiene ai **residui provenienti dalla competenza** non sono ammesse rettifiche di alcun genere sui residui attivi e passivi afferenti ai Servizi per Conto di Terzi e Partite di Giro (Titolo 9 dell'entrata e Titolo 7 della Spesa).

Laddove emergessero effettive esigenze di rettifica, queste devono essere preventivamente concordate con la Direzione scrivente ai fini dell'allineamento, se possibile, delle scritture tra entrata e spesa.

Se, per ragioni tecniche, ciò non sia possibile, non si procede ad alcuna rettifica.

Si rammenta, infatti, che accertamenti e impegni relativi ai Servizi per Conto di Terzi e Partite di Giro, al termine dell'esercizio, debbono obbligatoriamente pareggiare.

L'ulteriore corollario è rappresentato dal fatto che, al termine dell'esercizio, per ciascuna coppia di entrata e spesa correlata, non è possibile la contemporanea esistenza di residui attivi e passivi.

Per la quasi totalità delle partite insistenti sul Titolo 9 dell'entrata e sul Titolo 7 della spesa, il ciclo finanziario comincia dall'entrata (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ritenute stipendiali, i depositi cauzionali e l'IVA Split Payment) e vige il criterio di cassa, senza applicazione del Principio Generale n. 16, della Competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al D.lgs n. 118/2011.

Per tali tipologie di spesa l'assunzione dell'impegno a pareggio (sempre previa individuazione del beneficiario nel rispetto dall'art. 56, comma 2, del D.lgs n. 118/2011) è ammessa solo nel caso in cui sia avvenuta la manifestazione per cassa dell'entrata.

Solo in pochi casi il ciclo finanziario risulta invertito (ad es. le anticipazioni dell'economista), ma resta fermo, ovviamente il criterio di cassa (in questo caso per la parte spesa).

Non applicandosi il Principio Generale n. 16, della Competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al D.lgs n. 118/2011, non è ammesso l'utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato.

Per i **residui provenienti dai residui** è invece necessario valutare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi analogamente ai residui degli altri titoli e dunque si applicano le regole previste per gli stessi.

7 LE INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.

In sede di Giudizio di Parificazione del Rendiconto della Gestione in diversi casi emergono elementi riguardanti i residui per i quali la Corte fornisce indicazioni e raccomandazioni.

A tal fine si segnala quanto segue.

7.1 La Circolarizzazione dei Residui nei confronti degli Enti Locali.

Nell'ambito delle verifiche delle ragioni del mantenimento di ciascuno dei residui, attivi e passivi, e della loro corretta imputazione alle annualità in bilancio nel rispetto del cd. principio di "Competenza Finanziaria Potenziata", si ribadisce, come già evidenziato per i riaccertamenti ordinari degli esercizi precedenti, la necessità di una particolare attenzione sui **residui nei confronti degli Enti Locali.**

A tal fine si rammenta quanto emerso nel corso del Giudizio di Parificazione del Rendiconto Generale della Gestione 2020, i cui esiti istruttori sono riportati nella Relazione allegata alla Decisione di Parifica della Corte dei Conti,

Sezione Regionale di Controllo per la Campania, n. 249/2021/PARI.

In primo luogo, la Corte, avendo evidenziato un disallineamento tra i crediti (residui attivi) dichiarati dagli Enti Locali e i debiti (residui passivi) riportati nel Bilancio regionale, ha sottolineato la mancanza di una *“mappatura del rischio da disallineamento”* con particolare riferimento alla definizione del Fondo Rischi.

Nel corso dell'Istruttoria è emerso che il disallineamento era sostanzialmente ascrivibile ad una differente imputazione alle diverse annualità tra crediti e debiti.

A tal proposito, con specifico riferimento alle **spese vincolate finanziate da “contributi a rendicontazione”**, si richiama la previsione di cui al § 3.6 lett. C) dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, che espressamente qualifica *“la delibera con cui un ente decide di erogare contributi a rendicontazione” a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, [come] un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma). L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo; l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni”*.

La previsione appare di particolare delicatezza in caso di modifica dei cronoprogrammi di spesa.

La Corte, sul punto, espressamente afferma che *“il richiamato principio contabile impone, come emerge dall'impiego dell'indicativo presente, di provvedere non solo ad un attento monitoraggio sull'andamento del cronoprogramma, ma anche ad una costante interlocuzione tra le Amministrazioni coinvolte, al fine di registrare nelle scritture contabili eventuali scostamenti”*.

Alla luce di un disallineamento emerso nel corso dell'Istruttoria, nel 2021 la Regione ha dovuto incrementare l'accantonamento a Fondo rischi iscritto nel Risultato di Amministrazione.

Pertanto, come all'epoca evidenziato dalla Corte, è necessaria la formale interlocuzione con le amministrazioni locali beneficiarie al fine di pervenire ad una concreta circolarizzazione tra i propri debiti e gli speculari crediti iscritti nel bilancio degli enti locali e quindi alla definizione di un accantonamento a mitigazione del rischio, riservandosi puntuali verifiche nei cicli di bilancio successivi.

Tanto premesso, si invita le STA, le STB e le STC, relativamente ai residui attivi e passivi di rispettiva competenza gestionale, in sede di Riaccertamento Ordinario 2025, a procedere all'**attività di circolarizzazione tra i propri debiti (residui passivi) e gli speculari crediti (residui attivi) vantati dagli enti Locali**, procedendo, laddove necessario, alle eventuali rettifiche delle scritture contabili dell'amministrazione regionale e/o richiedendo formalmente agli enti locali destinatari le opportune rettifiche delle loro scritture contabili.

Di tale attività andrà data espressa attestazione nel decreto di approvazione dell'esito dell'attività di riaccertamento dei residui, attivi e passivi, di rispettiva competenza da parte delle STA.

Si invita altresì, laddove nel corso dell'attività di circolarizzazione emergessero disallineamenti inconciliabili, di darne formale segnalazione alla scrivente Direzione per le Risorse Finanziarie, provvedendo obbligatoriamente alla definizione del rischio conseguente.

7.2 I Crediti nei confronti dello Stato.

In sede di Istruttoria del Giudizio di Parificazione del Rendiconto 2021, richiamata nel corso dell'Istruttoria del giudizio di Parificazione del Rendiconto 2022, sia la Corte che il Collegio dei Revisori hanno rappresentato grandi difficoltà nella verifica, in particolare, dei Crediti vantati nei confronti dello Stato, per i quali l'Amministrazione ha richiesto al MEF l'attivazione di uno specifico tavolo per la circolarizzazione delle rispettive posizioni debitorie/creditorie.

La Corte, nel corso dell'Istruttoria del Giudizio di Parificazione del Rendiconto 2022, ha specificamente richiesto l'aggiornamento sullo stato delle verifiche dei crediti iscritti in bilancio con le amministrazioni statali.

La Regione ha relazionato sullo stato della procedura richiamando la nota prot. 205386 del 25.07.2023 del Ragioniere Generale dello Stato con la quale ha richiesto l'integrazione dei dati trasmessi dalla Regione con le seguenti informazioni:

a) *per i residui passivi dello Stato caduti in perenzione:*

- esercizio perenzione
- esercizio bilancio (esercizio dell'impegno di spesa)
- amministrazione debitrice
- giustificativo (n.ro dell'impegno)
- clausola
- esercizio di provenienza fondi
- creditore
- causale
- capitolo
- piano gestionale
- importo
- CODICE CUP del/dei progetto/i connessi all'impegno assunto

b) *per i residui passivi dello stato presenti in bilancio:*

- esercizio bilancio (esercizio dell'impegno di spesa)
- amministrazione debitrice
- giustificativo (n.ro dell'impegno)
- clausola
- esercizio di provenienza fondi
- creditore
- causale
- capitolo
- piano gestionale
- importo
- CODICE CUP del/dei progetto/i connessi all'impegno assunto
- riferimenti normativi

Oltre ai predetti dati, il MEF ha richiesto ulteriori informazioni:

- se la partita è soggetta o meno a verifica da parte della Corte dei conti;
- eventuali informazioni accessorie di natura qualitativa afferenti alla partita di credito della regione;
- l'indicazione del competente ufficio dell'amministrazione statale che ha provveduto ad assumere l'impegno di spesa e che gestisce le somme residue.

Conseguentemente, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, dopo aver aggiornato i dati trasmessi all'epoca alle risultanze da Rendiconto 2022, aggiornati ai dati di gestione del 2023 disponibili, con nota prot. n. 403956 del 11.08.2023 ha inviato le risultanze della ricognizione a tutte le Strutture di Primo Livello per rispettiva competenza per acquisire le informazioni richieste dalla Ragioneria Generale dello Stato.

E' necessario procedere, anche su sollecito da parte della Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti, a riavviare nel corso dell'esercizio 2026 presso la Ragioneria Generale dello Stato la richiesta di circolarizzazione dei propri crediti nei confronti dello Stato. Tale attività non potrà che essere avviata dopo la chiusura della Fase di Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi al 31.12.2025 e riguarderà tutti i crediti nei confronti dello Stato ad esclusione dei crediti afferenti il Perimetro Sanitario ed i crediti relativi ai programmi di

spesa a rendicontazione (quali ad es. FESR, FSE, FSC, PNRR, PNC, ecc.)

Tanto premesso, nella verifica puntuale dei crediti nei confronti dello Stato, e dunque anche di quelli assunti nell'esercizio 2025, **si invitano tutte le Strutture Dirigenziali titolari dei relativi capitoli di entrata a verificare la sussistenza di tutti gli elementi come sopra desumibili dalle richieste del Ragioniere Generale dello Stato**, procedendo, laddove necessario, allo stralcio dal Conto del Bilancio dei relativi residui nel caso in cui non risultino gli elementi minimi per il riscontro della sussistenza con la Ragioneria Generale dello Stato.

Si specifica che questa Direzione procederà, laddove necessario, con successive richieste, a specifiche ricognizioni sui residui attivi iscritti nel Conto del Bilancio.

In tal senso, si invitano tutte le Strutture Dirigenziali competenti ad aggiornare e predisporre correttamente i fascicoli (nei quali dovranno essere inseriti tutti gli elementi documentali e relazionali in grado di giustificare la cancellazione o conservazione di un qualsiasi residuo attivo nel Conto del Bilancio, nonché la cancellazione o il mantenimento di un residuo passivo) di tutti i residui attivi e passivi.

Ciò anche alla luce dell'eventualità di un campionamento della massa residuale da parte della Corte dei Conti.

8 I RESIDUI CHE NON RIPORTANO IL DEBITORE (ATTIVI) O IL BENEFICIARIO (PASSIVI)

Facendo seguito a quanto già evidenziato nella presente circolare, si pone particolare attenzione ai **residui passivi**, in genere piuttosto risalenti e riportati nel nuovo sistema di contabilità SIC SAP mediante migrazione dei dati dal vecchio sistema SISCB, che non riportano l'annotazione del beneficiario (il soggetto creditore).

Ad oggi, risultano nelle scritture contabili ancora 118 posizioni di impegno, di cui 73 di anzianità ultradecennale.

Sul punto, già gli uffici della scrivente Direzione sono attivi nel recupero delle relative informazioni in base ai provvedimenti originari e, spesso, si sono già interfacciati con le strutture dirigenziali competenti.

E' superfluo evidenziare quanto stabilito dall'art. 56, comma 2, del D.lgs n. 118/2011 che individua nel soggetto creditore uno degli elementi fondamentali ed imprescindibili per qualificare un'obbligazione giuridica.

Pertanto, laddove tra i residui passivi risultassero residui senza l'annotazione del beneficiario (cd. Beneficiario Generico) si specificano due casi:

- a) nel caso in cui i beneficiari sottostanti siano più di uno, le Strutture Dirigenziali competenti gestionalmente saranno tenute, preliminarmente, ad adottare specifico decreto di rimodulazione per l'individuazione dei beneficiari, a seguito della registrazione del quale si aggiornerà in tempo reale il cruscotto "riaccertamento";
- b) nel caso in cui si è in presenza di un beneficiario singolo, sarà possibile procedere all'individuazione del beneficiario direttamente con il Decreto di Riaccertamento, annotandolo nel campo motivazione (con l'indicazione di tutti gli elementi identificativi, tra i quali, in particolare, codice fiscale e/o partita IVA) allegando allo stesso gli atti amministrativi giustificanti.

Nel caso in cui non fosse possibile reperire alcun beneficiario, si ritiene necessario che le STA debbono provvedere alla loro cancellazione nel proprio decreto di riaccertamento in quanto l'impegno non presenta i requisiti minimi di cui all'art. 56, comma 2, del D.lgs n. 118/2011.

Nel caso in cui, invece, dai provvedimenti di riaccertamento dovesse risultare la conferma di obbligazioni giuridiche in capo a beneficiari "generici" per i quali non si è provveduto all'individuazione del beneficiario, stante la contraddittorietà rispetto ai requisiti del più volte citato art. 56, comma 2, del D.lgs n. 118/2011, questa Direzione non potrà assolutamente eseguire successivi decreti di liquidazione a valere su tali impegni senza l'adozione preliminare di apposito decreto di rimodulazione dell'impegno, e ciò anche al fine di evitare duplicazioni di pagamento non essendo possibile, su beneficiari generici, effettuare tutti i controlli contabili demandati a questa

Direzione.

Su tale punto si comunica che, per i residui senza beneficiario di anzianità ultradecennale, nel caso in cui ad esito della Fase di Riaccertamento Ordinario risultino ancora impegni nelle scritture contabili confermati senza motivazioni specifiche in grado di determinare l'esistenza e la sussistenza della relativa obbligazione, questa Direzione valuterà la cancellazione d'ufficio

Per quanto attiene ai **residui attivi**, l'art. 53, comma 2, del D.lgs n. 118/2011 individua nel soggetto debitore uno degli elementi fondamentali ed imprescindibili per qualificare un'obbligazione giuridica attiva.

Si invita a porre particolare attenzione ai residui attivi nei confronti di amministrazioni pubbliche, anche alla luce dell'attività di circolarizzazione da effettuare con gli enti Locali e con lo Stato di cui al precedente punto 7. Vale la pena sottolineare che, nel caso di residui attivi nei confronti di Amministrazioni statali, l'Amministrazione Debitrice (Il Ministero, il Dipartimento Ministeriale, etc.) è uno degli elementi che consentono alla Ragioneria Generale dello stato un più rapido e preciso riscontro con i crediti regionali iscritti nel Conto del Bilancio.

A tal fine, le strutture regionali dirigenziali, per i residui di rispettiva competenza, debbono procedere all'individuazione del debitore e comunicare le informazioni, unitamente alla documentazione amministrativa giustificativa, agli uffici della scrivente Direzione, onde consentire l'annotazione sul sistema di contabilità.

9 LA VERIFICA DEI RAPPORTI DI CREDITO E DI DEBITO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Ogni anno la Giunta aggiorna l'elenco degli enti inclusi nel GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) e nel cd. Perimetro di Consolidamento sulla base dei criteri e delle regole stabilite dal principio contabile applicato al Bilancio Consolidato, Allegato 4/4 al D.lgs n. 118/2011. Da ultima, si segnala la DGR n. 749 del 21.12.2024.

Con la deliberazione della Giunta prende, di fatto, avvio la consueta attività di circolarizzazione volta alla verifica dei rapporti di credito e di debito delle strutture regionali nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel GAP e, nel rispetto del dettato normativo, delle società partecipate dalla Regione, siano esse incluse o meno nel GAP (d.lgs 118/2011, art. 11, comma 6, lettera j). Già dal Rendiconto 2023, raccogliendo una raccomandazione espressa dalla Corte dei Conti in sede di parifica del Rendiconto 2022, si è proceduto ad estendere la platea di riferimento, per le attività di circolarizzazione, alle società partecipate anche se non incluse nel GAP.

L'attività in questione, come noto, avviene con la supervisione e il coordinamento della Direzione scrivente in quanto fase contabile obbligatoria ai fini della predisposizione del Rendiconto della Gestione e presupposto per la determinazione del "*Fondo Rischi Partecipate*" da iscrivere tra le quote accantonate al Risultato di Amministrazione.

Atteso che le attività di riaccertamento temporalmente si sovrappongono alle attività di verifica di cui al presente paragrafo, sono del tutto evidenti le reciproche influenze.

Si invitano, pertanto, le strutture in indirizzo alla massima attenzione alle poste contabili riguardanti i soggetti oggetto di verifica dei rapporti di credito e debito con la regione (soggetti inclusi nel GAP e società partecipate non incluse), aggiornando prontamente le risultanze in modo da consentire un confronto su residui aggiornati sin dalle fasi iniziali della circolarizzazione, favorendo altresì gli stessi soggetti controparte nella redazione corretta dei propri documenti contabili consuntivi.

10 IL CRUSCOTTO RIACCERTAMENTO

Il Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi in sede di Rendiconto Generale della Gestione per l'esercizio 2025, viene effettuato avvalendosi del "*Cruscotto Riaccertamento*", disponibile nel programma di contabilità SICSAP, il cui Manuale d'Uso può essere scaricato al seguente link:

<https://datacenter.regione.campania.it/supporto/documentazione/manuali/file/622-manuale-utente-residui-e-riaccertamento.html>

Il “**Cruscotto riaccertamento**” è accessibile, in modalità “*monitoraggio*”, nell’intero arco dell’anno poiché è stato inteso anche come strumento ordinario di monitoraggio della situazione contabile, aggiornata in tempo reale, per i capitoli di propria competenza a disposizione di tutte le strutture regionali.

Il citato cruscotto è reso disponibile in modalità “*riaccertamento*” con l’apertura della fase di riaccertamento che avverrà, per il Rendiconto 2025, il giorno **5 gennaio 2026**.

In chiusura di esercizio, il “**Cruscotto riaccertamento**”, nella modalità “*riaccertamento*” rappresenta lo strumento da **utilizzare obbligatoriamente al fine di predisporre, per ciascuna STA (Direzione Generale, Ufficio Speciale e Struttura di Missione), il Decreto Dirigenziale di cui al comma 3 dell’art. 48 del Regolamento regionale di contabilità che approva l’esito dell’attività di riaccertamento dei residui, attivi e passivi, di rispettiva competenza.**

Ciascuna struttura amministrativa regionale, competente per materia, attraverso il “**Cruscotto riaccertamento**”, accede all’elenco dei residui attivi e passivi, esistenti al 31 dicembre dell’esercizio oggetto di rendicontazione, relativi ai capitoli di entrata e spesa attribuiti alla rispettiva responsabilità gestionale, distinti per residui provenienti dalla gestione residuale e residui provenienti dalla competenza.

All’elenco dei residui è possibile accedere con diverse chiavi: per totale residui (separatamente per entrata e spesa), per residui su singolo capitolo, per singolo accertamento/impegno.

Le Strutture Dirigenziali titolari dei residui esistenti al 31.12.2025 (in base alla titolarità del relativo capitolo di entrata e/o spesa), attraverso tale transazione, visualizzano per ciascun residuo, i dati di anagrafica necessari (anno del riaccertamento, numero, posizione, esercizio e descrizione dell’impegno, decreto d’impegno, capitolo di imputazione e relativa descrizione, V livello della transazione elementare, beneficiario/debitore) ed il valore del residuo, quale risulta al 31 dicembre dell’anno di rendiconto nonché il valore del medesimo residuo alla data di interrogazione del report.

Rispetto ai dati contabili visualizzati, ad esito dell’istruttoria svolta sulla base delle informazioni disponibili, le Strutture Dirigenziali competenti procedono con le annotazioni delle proprie decisioni di riaccertamento (conferma, economia e reimputazione per i residui passivi di nuova formazione) sui residui esistenti al 31 dicembre dell’esercizio oggetto di rendicontazione relativi ai capitoli di entrata e di spesa attribuiti alla rispettiva responsabilità gestionale, con l’obbligatoria indicazione delle motivazioni.

Ciascuna Struttura Dirigenziale agirà sui propri residui ai fini della annotazione degli esiti del riaccertamento e tale fase potrà essere conclusa dalle stesse se e solo se tutti i residui attivi e passivi saranno stati oggetto di revisione.

Come anticipato, sarà successivamente rilasciata la funzionalità che prevede il controllo e la validazione da parte delle STB delle disposizioni di riaccertamento da parte delle strutture sotto le stesse incardinate. Con tale fase si effettuerà un primo controllo finalizzato a verificare che tutti i residui, attivi e passivi, sono stati oggetto di disposizioni di riaccertamento.

E’ necessario sottolineare che, per ciascun residuo, dovranno essere alimentati tutti i campi obbligatori, in mancanza dei quali la procedura segnalerà errori bloccanti.

Per quanto attiene ai Residui Passivi provenienti dalla Competenza, nel caso si dovesse procedere ad una **reimputazione con istituzione di un nuovo capitolo**, nel campo “capitolo di reimputazione” va inserito il valore “NI” e nel campo “V livello di reimputazione” la transazione del capitolo da istituire.

In tal caso il decreto di riaccertamento dovrà contenere, anche con allegato separato, tutti gli elementi necessari alla istituzione del nuovo capitolo (l’anagrafica completa), la quale avverrà con il provvedimento col quale si approvano gli esiti delle re-imputazioni e si costituisce il Fondo Pluriennale Vincolato per gli esercizi del Bilancio di Previsione.

Solo a seguito della chiusura di tali fasi da parte delle STB, le STA (previo, ovviamente, riaccertamento degli eventuali residui di diretta responsabilità delle medesime) potranno elaborare gli allegati SAP ai Decreti di Riaccertamento.

Come anticipato, il decreto di riaccertamento è adottato, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del Regolamento di contabilità, esclusivamente dal dirigente apicale di ciascuna STA (o struttura equiparata) che dà atto e riepiloga la complessiva attività di revisione dei residui attivi e passivi, propria ed effettuata dalle strutture amministrative di rispettiva competenza.

Si invita a porre particolare attenzione alla “Causa/Motivazione” delle disposizioni del Decreto di approvazione del Riaccertamento.

A tal proposito, si chiarisce che le Strutture della scrivente Direzione procederanno, successivamente all'approvazione e trasmissione del Decreto di Riaccertamento da parte delle SPL, prima della registrazione delle relative scritture, ad una verifica e valutazione delle rettifiche, reimputazioni e conferme approvate.

Laddove emergesse una **Causa/Motivazione incomprensibile, carente, o comunque palesemente incongrua**, non saranno annotate le relative scritture e si invierà una notifica di mancata registrazione con la quale si richiederà di procedere alla relativa rettifica del Decreto.

Anche nel caso di **conservazione di un residuo nel Conto del Bilancio**, con particolare attenzione alla parte Entrata, dovrà essere indicata la **Causa/Motivazione**, richiamando espressamente i titoli, conservati presso gli uffici delle strutture competenti, che avallano la sussistenza del credito o del debito, ed esplicitando la relativa motivazione della sussistenza (ad esempio e non a titolo esaustivo, esistenza del titolo originario, presenza di atti interruttivi della prescrizione, eventuale successivo incasso, ecc.), facendo anche riferimento, ove necessario, ad atti di ricognizione e di aggiornamento effettuati dalle strutture competenti.

Gli uffici dell'**UOS 202.02.01** provvederanno, preventivamente all'annotazione delle scritture contabili, come già effettuato nel precedente riaccertamento, alla **validazione delle singole disposizioni dei decreti di riaccertamento**.

Ad esito di tale attività ciascuna disposizione riporterà l'esito della validazione distinguendo tra le disposizioni validate, quelle scartate e quelle per le quali vi è validazione ma con osservazioni.

Per le **validazioni scartate**, per le quali è riportata la motivazione della mancata accettazione, anche con riferimento alle indicazioni fornite con la presente circolare, si riaprirà il “cruscotto riaccertamento” e le SPL saranno tenute ad approvare un **ulteriore decreto di riaccertamento ripronunciandosi sui residui respinti alla luce dei rilievi evidenziati**.

Le validazioni con osservazioni saranno trasmesse via mail onde consentire alla SPL e SSL di tenerne conto in successivi provvedimenti.

Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente nota, ai fini del funzionamento del Cruscotto Riaccertamento, si rimanda a quanto indicato nel **Manuale d'Uso**.

Si rammenta che il Rendiconto 2025 dovrà essere approvato entro il 30 aprile 2026.

Si rammenta, a tal fine, che l'art. 1, comma 793, della Legge 30.12.2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) prevede che **“Per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento con le modalità previste dal comma 792”**.

Pertanto, per consentire l'approvazione del Riaccertamento entro tempi compatibili con le registrazioni di chiusura (che coinvolgono anche la quadratura dei Programmi di Spesa Complessi e la verifica del Perimetro Sanitario) ed il seguente controllo da parte dei Revisori, Il Decreto di Riaccertamento delle Strutture di Primo Livello

(o struttura equiparata) dovrà essere approvato e trasmesso **entro e non oltre il 2 febbraio 2026**.

A tal fine si specifica che la fase di riaccertamento sul “*cruscotto riaccertamento*” sarà aperta, come già anticipato, in data **5 gennaio 2026**.

Del Decreto di Riaccertamento sarà pubblicato in “*Casa di Vetro*” solo il testo del decreto, e non i relativi allegati, rappresentando gli stessi esclusivamente atti di natura endoprocedimentale rispetto alla complessiva attività di Riaccertamento Ordinario i cui esiti finali sono sottoposti ad approvazione della Giunta Regionale.

Infatti, come normativamente prescritto, gli esiti complessivi del Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi saranno oggetto di apposita deliberazione di Giunta Regionale, predisposta dalla scrivente Direzione e sottoposta al prescritto parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, propedeutica all’approvazione del Rendiconto Generale della Gestione 2025.

Ferme restando le competenze delle AdG per le risorse afferenti ai Fondi a rendicontazione e della struttura di Missione PNRR (401.01) per le Risorse afferenti al PNRR, nei confronti delle quali è necessario riferirsi per le tematiche relative ai programmi specifici, per qualsiasi informazione e chiarimento in merito alla Fase di Riaccertamento, è possibile avanzare richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:

rendiconto.indebitamento@regione.campania.it

In caso di problemi tecnici in merito alle funzionalità del Cruscotto Riaccertamento, è possibile, tramite mail, rivolgersi a:

supporto.sapcontabilita@regione.campania.it

Si rammenta che la Direzione Generale per le Risorse finanziarie ha predisposto su *Share Point* uno specifico sito nel quale è possibile scaricare tutta la documentazione collegata alla Fase di Riaccertamento Ordinario. Nel sito sarà disponibile anche una sezione **FAQ** nella quale verranno periodicamente aggiornate le risposte a quesiti di carattere generale che saranno proposti nelle richieste avanzate alla mail rendiconto.indebitamento@regione.campania.it.

E’ possibile accedere al sito, previa richiesta di autorizzazione, al seguente link:

<https://regionecampania.sharepoint.com/sites/RiaccertamentoOrdinariodeiResidui>

Dirigente del Settore 202.02.00
dott. Paolo Bertoni

La Direttrice Generale
dott.ssa Antonietta Mastrocola